

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 23/11/2023) 29/01/2024, n. 3384**AZIONE PENALE IN GENERE****CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA**

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. BELLINI Ugo - Relatore

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

A.A. nato a M il (Omissis)

avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

La difesa del ricorrente, in persona dell'avv Giuseppe Pesce del foro di Bologna, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato é estinto per intervenuta prescrizione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato, in punto di responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto A.A. colpevole del delitto di lesioni stradali; ha peraltro escluso la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'[art.590 bis](#) comma 2 cod. pen. (guida in stato di ebbrezza alcolica) in ragione della inutilizzabilità dei referti del pronto soccorso che aveva eseguito gli esami ematochimici e ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi nove di reclusione. Confermava la statuizione del giudice di primo grado che aveva disposto nei confronti del A.A. la sanzione amministrativa accessoria nella misura di un anno.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato A.A., la quale ha articolato due motivi di ricorso.

2.1 Con il primo deduce assoluta carenza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria evidenziando che, a fronte delle doglianze articolate nei motivi di appello in relazione alla suddetta statuizione giudice distrettuale si era limitato a riconoscere la correttezza di quanto statuito dal primo giudice il quale, a sua volta, non aveva adempiuto ad alcun onere motivazionale nella determinazione della misura della sanzione amministrativa.

2.2 Con una seconda articolazione chiede la immediata declaratoria di estinzione del reato per mancanza di querela, atteso che il reato è divenuto procedibile a querela a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia, in applicazione dell'[art.2](#), comma 1 del [D.Lgs. 150/2022](#), una volta esclusa la ricorrenza della circostanza aggravante della guida in stato di ebbrezza alcolica (art.590 bis cpv.). A tale proposito la difesa del ricorrente assume che una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione transitoria, che aveva differito alla data del 30/12/2022 la entrata in vigore del [D.Lgs. 150/2022](#), imponeva che la sopravvenuta causa di non punibilità venisse applicata anche ai fatti per cui risultavano pendenti i termini di impugnazione, in quanto la modifica della condizione di procedibilità del reato in oggetto costituiva norma più favorevole per l'imputato, che doveva ritenersi di immediata applicazione in qualsiasi stato e grado del giudizio, ai sensi dell'[art.2](#) comma 4 cod. pen.

4. Preliminarmente deve essere riconosciuta la rituale instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità a fronte di motivi di ricorso non inammissibili. Invero la doglianza, quale quella concernente la dosimetria della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, non appare manifestamente infondata, in quanto introduce difese tecniche suscettibili di considerazione e non prive di analisi censoria, laddove ravvisano profili di inadeguatezza motivazionale nella parte in cui la durata della sanzione amministrativa accessoria viene confermata nei termini indicati dal primo giudice senza alcuna considerazione delle ragioni di doglianza formulate dal A.A. nei motivi di impugnazione in appello.

5. Pertanto, alla luce dell'intervento normativo che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all'[art.590 bis](#) cod. pen. a partire dal 30 Dicembre 2022 ([D.Lgs. 10 Ottobre 2022](#) ri.150 art.2 comma 1), e non risultando essere stata introdotta la condizione di procedibilità entro i termini fissati nella novella normativa, né essendo stata manifestata in altro modo la istanza punitiva della persona offesa (mediante costituzione di parte civile non revocata sez.3, n.27147 del 9/05/2023, S., Rv.284844.01), il giudice, in forza dell'[art. 2](#), comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica (sez.2, n.22641 del 21/04/2023, P., Rv.284729.01), dovendosi riconoscere natura anche sostanziale alla querela in ragione della sua idoneità ad incidere sulla punibilità dell'autore del fatto.

5.1 A tal fine la relativa causa di non punibilità, di cui all'[art.129](#) comma 1, deve essere rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio e pertanto anche nel giudizio di legittimità ai sensi dell'[art.609](#) comma 2 cod. proc. pen.

6. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere più proseguita per mancanza di querela in conseguenza del mutamento di procedibilità del titolo di reato per cui è processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.

Conclusione

Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2024.